



Dott. Paolo Alinovi
Dott. Alberto Guiotto
Dott. David John Ferrari
Dott. Stefano Mattioli

Dott. Corso Maranghi
Dott. Cristian Tundo

Circolare Mensile n. 7-2019

del 02 aprile 2019

APRILE 2019 - PRINCIPALI ADEMPIMENTI

Studio Alinovi Guiotto Ferrari Mattioli

PARMA

43121 viale Mentana, 148/B
T. +39 0521 206160

MILANO

20121 via Dante, 4
T. +39 02 45480107

www.agfm.it - info@agfm.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
3.4.2019	Credito d'imposta riquilificazione alberghi	<p>Le strutture alberghiere e gli agriturismi, esistenti all'1.1.2012, possono effettuare, a partire dalle ore 10.00, l'invio telematico delle domande di concessione del credito d'imposta per interventi di riquilificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in relazione ai costi sostenuti nell'anno 2018; • tramite il Portale dei Procedimenti del Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del Turismo (http://bandi.servizi.politicheagricole.it/taxcredit/). <p>Le domande possono essere presentate fino alle ore 16.00 del 4.4.2019; rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>
4.4.2019	Credito d'imposta riquilificazione alberghi	<p>Le strutture alberghiere e gli agriturismi, esistenti all'1.1.2012, devono presentare, entro le ore 16.00, le domande di concessione del credito d'imposta per interventi di riquilificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in relazione ai costi sostenuti nell'anno 2018; • tramite il Portale dei Procedimenti del Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del Turismo (http://bandi.servizi.politicheagricole.it/taxcredit/). <p>Rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>
10.4.2019	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	<p>I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre ottobre-dicembre 2018; • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. <p>I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.</p>
10.4.2019	Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri	<p>I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l'IVA mensilmente, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nel 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano; • di importo pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 10.000,00 euro. <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica;

		<ul style="list-style-type: none"> • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati; • utilizzando il “modello polivalente”.
15.4.2019	Domande contributi investimenti autotrasportatori	<p>Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare le domande per la concessione di contributi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del parco veicolare; • l’acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale. <p>Le domande, corredate dalla prevista documentazione comprovante l’investimento effettuato e i requisiti richiesti, devono essere presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; • esclusivamente in via telematica, tramite il “Portale dell’Automobilista” (www.ilportaledellautomobilista.it).
16.4.2019	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l’IVA relativa al mese di marzo 2019; • versare l’IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.4.2019	Versamento rata saldo IVA 2018	<p>I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 18.3.2019, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2018, devono versare la seconda rata, con applicazione dei previsti interessi.</p>
16.4.2019	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d’imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di marzo 2019; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di marzo 2019 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2018, gennaio, febbraio e marzo 2019 non è di almeno 500,00 euro.</p>
16.4.2019	Versamento ritenute sui dividendi	<p>I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre gennaio-marzo 2019; • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre gennaio-marzo 2019.

23.4.2019	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre gennaio-marzo 2019. L'ammontare dell'imposta dovuta è reso noto dall'Agenzia delle Entrate all'interno del proprio sito, nell'area riservata al soggetto passivo IVA.
23.4.2019	Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri	I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l'IVA trimestralmente o annualmente, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nel 2018: <ul style="list-style-type: none"> • nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano; • di importo pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 10.000,00 euro. La comunicazione deve avvenire: <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati; • utilizzando il "modello polivalente".
23.4.2019	Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali	I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verifica periodica abilitati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verifica effettuate nel trimestre gennaio-marzo 2019. La comunicazione deve avvenire: <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
23.4.2019	Dichiarazione e versamento IVA per servizi di telecomunicazione o elettronici	I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, identificati in Italia, che prestano servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici a committenti non soggetti passivi IVA domiciliati o residenti nell'Unione europea, devono: <ul style="list-style-type: none"> • presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione per i servizi resi, relativa al trimestre gennaio - marzo 2019; • versare la relativa imposta. La dichiarazione deve essere presentata: <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • anche in mancanza di operazioni. Tale regime può essere applicato anche dai soggetti passivi domiciliati o residenti in Italia, ivi identificati, oppure dagli operatori extracomunitari con stabile organizzazione in Italia, per i suddetti servizi resi a committenti non soggetti passivi domiciliati o residenti negli altri Stati dell'Unione europea.
26.4.2019	Presentazione modelli	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie

	INTRASTAT	<p>presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di marzo 2019, in via obbligatoria o facoltativa; • ovvero al trimestre gennaio-marzo 2019, in via obbligatoria o facoltativa. <p>I soggetti che, nel mese di marzo 2019, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.</p>
29.4.2019	Ricorso contro le nuove rendite dei terreni	<p>In relazione alle nuove rendite catastali dei terreni attribuite sulla base delle dichiarazioni relative all’uso del suolo per l’erogazione dei contributi agricoli, presentate all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel 2018, i titolari di redditi dominicali e agrari possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentare ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio (il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione); • oppure presentare istanza di autotutela.
30.4.2019	Domande per la “rottamazione” dei ruoli relativi agli anni 2000-2017	<p>I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017 devono presentare l’apposita domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottamazione-ter”).</p> <p>La domanda va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante l’apposito modello “DA-2018”; • personalmente dal debitore, oppure avvalendosi di un intermediario; • mediante consegna presso gli uffici di Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure tramite il relativo sito o mediante invio alle caselle PEC appositamente istituite. <p>Possono presentare la domanda anche i soggetti che non hanno provveduto al versamento, entro il 7.12.2018, delle rate scadute a luglio, settembre e ottobre 2018 della precedente rottamazione.</p> <p>Entro il termine in esame è inoltre possibile integrare domande già presentate.</p>
30.4.2019	Domande per la “rottamazione” dei ruoli relativi agli anni 2000-2017 per tributi	<p>I soggetti debitori di risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea (dazi doganali) e dell’IVA riscossa all’importazione devono presentare all’Agente della Riscossione l’apposita domanda per avvalersi della definizione agevolata dei debiti</p>

	doganali	<p>relativi ai carichi affidati tra l'1.1.2000 e il 31.12.2017.</p> <p>La domanda va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante l'apposito modello "DA-2018-D"; • personalmente dal debitore, oppure avvalendosi di un intermediario; • mediante consegna presso gli uffici di Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure tramite il relativo sito o mediante invio alle caselle PEC appositamente istituite.
30.4.2019	Domande per il "saldo e stralcio" degli omessi versamenti	<p>Le persone fisiche con un ISEE del nucleo familiare non superiore a 20.000,00 euro, o per le quali è stata aperta la procedura di liquidazione di cui all'art. 14-ter della L. 27.1.2012 n. 3, devono presentare all'Agente della Riscossione l'apposita domanda per avvalersi della definizione agevolata dei carichi affidati tra l'1.1.2000 e il 31.12.2017 derivanti dall'omesso versamento (c.d. "saldo e stralcio"):</p> <ul style="list-style-type: none"> • di imposte risultanti dalla liquidazione automatica di dichiarazioni annuali; • dei contributi dovuti dagli iscritti alle Casse previdenziali professionali o alle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. <p>La domanda va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante l'apposito modello "SA-ST"; • mediante consegna presso gli uffici di Agenzia delle Entrate-Riscossione oppure mediante invio alle caselle PEC appositamente istituite.
30.4.2019	Domande per la definizione agevolata delle imposte di consumo	<p>I soggetti debitori di imposte di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo devono presentare l'apposita domanda per avvalersi della definizione agevolata dei debiti maturati fino al 31.12.2018, per i quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato.</p> <p>La domanda deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • redatta sui modelli approvati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; • presentata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Centrale Gestione Accise e Monopolio Tabacchi, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo monopoli.accise@pec.aams.it.
30.4.2019	Dichiarazione annuale IVA	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono presentare la dichiarazione annuale IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativa all'anno 2018 (modello IVA 2019); • esclusivamente in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati). <p>Gli eventuali crediti IVA superiori a 5.000,00 euro possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con il visto di conformità o</p>

		la sottoscrizione dell'organo di revisione legale.
30.4.2019	Opzione liquidazione IVA di gruppo	<p>Le società ed enti controllanti che intendono avvalersi dal 2019 del regime di liquidazione dell'IVA di gruppo, ai sensi art. 73 co. 3 del DPR 633/72, devono comunicare l'opzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'Agenzia delle Entrate; • mediante la compilazione del quadro VG della dichiarazione IVA relativa al 2018 (modello IVA 2019).
30.4.2019	Regolarizzazione dichiarazioni e versamenti IVA	<p>I contribuenti titolari di partita possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'infedele presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2017 (modello IVA 2018); • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti IVA del 2018. <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'anno 2017, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle domande sanzioni ad un sesto del minimo. <p>Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
30.4.2019	Trasmissione dati fatture	<p>I soggetti passivi IVA, salvo esoneri, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse, delle fatture ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi ai trimestri luglio-settembre 2018 e ottobre-dicembre 2018, oppure al semestre luglio-dicembre 2018; • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. <p>Per i contribuenti che hanno esercitato l'apposita opzione ai sensi del DLgs. 5.8.2015 n. 127, la trasmissione telematica dei dati in esame consente di beneficiare delle previste agevolazioni</p>
30.4.2019	Trasmissione dati operazioni con l'estero	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti emessi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019; • ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.

		<p>La comunicazione non riguarda le operazioni per le quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è stata emessa una bolletta doganale; • siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. <p>I soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, di valore fino a 150,00 euro, mediante l'uso di interfacce elettroniche (es. un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi), possono inviare la comunicazione relativa al mese di marzo 2019 entro il 31.5.2019.</p>
30.4.2019	Presentazione modelli TR	<p>I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativo al trimestre gennaio-marzo 2019; • utilizzando il modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64421. <p>Il credito IVA trimestrale può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiesto a rimborso; • oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24. <p>Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale.</p> <p>La presentazione del modello deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
30.4.2019	Imposta di bollo documenti informatici	<p>I contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono versare l'imposta di bollo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dovuta per l'anno 2018 in relazione ai documenti o registri emessi o utilizzati in forma informatica; • mediante il modello F24, da presentare con modalità esclusivamente telematiche; • secondo le modalità stabilite dalla ris. Agenzia delle Entrate 2.12.2014 n. 106.
30.4.2019	Adempimenti persone decedute	<p>Gli eredi delle persone decedute dall'1.7.2018 al 31.10.2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, i modelli REDDITI 2018 e IRAP 2018 cui era obbligato il defunto; • possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2016 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2017 e degli anni precedenti.
30.4.2019	Credito d'imposta gasolio per autotrazione	<p>Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione;

		<ul style="list-style-type: none"> • con riferimento al trimestre gennaio-marzo 2019. <p>Il credito d'imposta può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiesto a rimborso; • oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24
30.4.2019	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di aprile 2019 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di aprile 2019. <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442 è stato approvato il nuovo "modello RLI" da utilizzare per la registrazione. È però ancora possibile utilizzare il precedente modello, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 15.6.2017 n. 112605.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>
30.4.2019	Rendiconto annuale delle ONLUS	<p>Le ONLUS, diverse dalle società cooperative, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono redigere un apposito documento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali; • in relazione all'anno 2018. <p>L'omissione dell'adempimento in esame comporta la decadenza dai benefici fiscali.</p>
30.4.2019	Rendiconto sulle raccolte pubbliche di fondi	<p>Gli enti non commerciali, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che effettuano raccolte pubbliche di fondi, devono redigere, in aggiunta al rendiconto annuale economico e finanziario, un apposito e separato rendiconto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal quale devono risultare le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; • in relazione all'anno 2018.
30.4.2019	Rendiconto sulle manifestazioni sportive dilettantistiche	<p>Le associazioni sportive dilettantistiche, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono redigere un apposito rendiconto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell'ambito della quale vengono realizzati i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile; • in relazione all'anno 2018.
30.4.2019	Comunicazione	Le strutture sanitarie private devono comunicare all'Agenzia

	compensi attività mediche e paramediche	<p>delle Entrate, in relazione all'anno 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche, per le prestazioni rese all'interno delle proprie strutture; • il codice fiscale e i dati anagrafici di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche. <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • utilizzando il modello "SSP".
30.4.2019	Comunicazione dati catastali	<p>I soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, le variazioni dei dati relativi agli immobili insistenti sul territorio comunale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • intervenute nell'anno 2018; • acquisite nell'ambito dell'attività di gestione.
30.4.2019	Comunicazioni all'Anagrafe tributaria	<p>Le imprese assicuratrici, gli istituti, le società e gli altri soggetti obbligati devono provvedere ad effettuare le previste comunicazioni di dati all'Anagrafe tributaria (es. premi di assicurazione, somme liquidate ai danneggiati, contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua o gas, contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, ecc.).</p> <p>Le comunicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riguardano i dati relativi al 2018; • devono essere effettuate in via telematica (direttamente oppure, ove previsto, avvalendosi degli intermediari abilitati).
30.4.2019	Versamento contributo revisori enti locali	<p>I soggetti iscritti nell'Elenco dei revisori dei conti degli enti locali devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • versare il contributo annuale per la tenuta dell'Elenco, pari a 25,00 euro, mediante bollettino postale; • inserire le coordinate del proprio versamento nell'apposito sito Internet.
30.4.2019	Compensazione crediti verso lo Stato	<p>Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esercitare l'opzione, per l'anno 2019, per l'utilizzo dei crediti in compensazione nel modello F24, per il pagamento dei propri debiti fiscali e dei contributi previdenziali per i dipendenti; • dichiarare la sussistenza dei requisiti per la suddetta compensazione. <p>L'esercizio dell'opzione avviene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attraverso la piattaforma elettronica di certificazione; • con riferimento a ciascuna fattura, per l'intero import della stessa.

* * *

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ogni approfondimento e/o chiarimento e, con l'occasione, porgiamo i nostri migliori saluti.

AGFM